



CITTA' DI NOCERA INFERIORE
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA COMUNALE DELLE DONNE PER LA
PARITA' E LA PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°10 DEL 19/05/2004

ART. 1

ISTITUZIONE

Il Comune di Nocera inferiore riconosce una marcata carenza di rappresentatività delle donne nelle istituzioni pubbliche e nei diversi livelli decisionali delle stesse ed è convinta che una democrazia veramente compiuta si attua solo attraverso la partecipazione, l'adeguato riconoscimento istituzionale di tutti gli interessi collettivi e la promozione di organismi che favoriscano l'esercizio del diritto di partecipazione inteso come fondamentale diritto di cittadinanza e, pertanto istituisce la Consulta Comunale delle donne per la pari opportunità, ai sensi dell'art.33 dello Statuto, quale organismo consultivo e propositivo dell'attività amministrativa dell'Ente.

ART. 2

FINALITA'

La Consulta Comunale delle donne per la parità e la pari opportunità persegue le seguenti fondamentali finalità:

1. Dare rappresentanza istituzionale alle associazioni presenti sul territorio che perseguono, anche se non esclusivamente, la promozione della parità e della pari opportunità tra donne ed uomini;
2. Effettuare il coordinamento tra le associazioni rappresentate;
3. Valorizzare le risorse e le specificità delle donne del territorio;
4. Approfondire le tematiche della vita sociale, economica, lavorativa, culturale e politica inerenti le donne dal punto di vista delle donne, al fine di creare una maggiore sensibilità ed interesse specifico nell'opinione pubblica;
5. Promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica attraverso la proposta e la promozione di una serie di azioni positive in campo sociale, culturale formativo ed informativo.
6. Promuovere rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
7. Promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio;

ART. 3

COMPOSIZIONE

Fanno parte della Consulta Comunale delle donne:

- una rappresentante per ciascuna forza politica presente in Consiglio Comunale, (espressa dalle organizzazioni femminili interne, laddove esistenti);
- una rappresentante per ogni categoria produttiva espressi dalle organizzazioni presenti nell'ambito territoriale (Confindustria, Assindustria, Confartigianato, Confagricoltura, ecc);
- una rappresentante per ognuna delle diverse categorie produttive (Industria, Artigianato, Agricoltura, cooperazione e commercio, scuola, funzione pubblica) espressa dalle confederazioni sindacali;

- una rappresentante per ogni Associazione che si occupa, anche se non in via esclusiva, delle problematiche femminili;
- due rappresentanti espresse dal mondo della scuola, con preferenza per quelle realtà nelle quali si è già espressa qualche esperienza in merito alle pari opportunità;
- due rappresentanti degli studenti (per ogni istituto superiore) designati dalla Consulta provinciale degli studenti, dal Consiglio d'Istituto o da Assemblea degli studenti);
- una rappresentante del consultorio familiare.

Tutte le designazioni dovranno indicare anche una rappresentante con funzioni di supplente.

Nel termine previsto dal bando che pubblicizza l'istituzione della Consulta tutti i partiti, associazioni produttive e sindacali, associazioni no-profit del territorio propongono alla Giunta, tramite l'Assessorato Pari Opportunità, i nominativi delle persone designate alla rappresentanza.

ART. 4

NOMINA E DURATA

La Consulta è nominata dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle designazioni e resta in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale essa esplica la sua attività sino all'insediamento della nuova Consulta.

Essa decade dalla sua funzione qualora si dimetta la maggioranza dei membri; in tal caso la Giunta Comunale ne dichiara la decadenza e procede alla nomina della nuova Consulta.

Un gruppo o associazione perde l'appartenenza alla consulta qualora per tre volte consecutive, non partecipi alle sue riunioni attraverso i membri effettivi o supplenti.

Per l'ammissione alla consulta femminile di nuovi gruppi organizzati è necessario un esame collegiale delle rispettive finalità e l'approvazione di almeno i due terzi dei membri effettivi della consulta stessa.

ART. 5

COMPITI

La Consulta nelle materie di propria competenza può:

- esprimere parere preventivo, a richiesta degli organi dell'Amministrazione Comunale o su propria iniziativa, su atti comunali;
- formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti e per l'attuazione di iniziative
- emettere rilievi e raccomandazioni relativi all'attività, ai servizi ed agli atti del Comune;
- verificare la rispondenza tra la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale e l'attività concretamente svolta;
- chiedere che i funzionari comunali ed esperti esterni vengano invitati alle sedute per la esposizione di particolari problematiche;
- nella persona del Presidente, prendere visione degli atti dell'Amministrazione Comunale, relativi alla materia di competenza della Consulta stessa.

La richiesta del parere da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale ha carattere obbligatorio nei casi di adozione di atti che abbiano direttamente o indirettamente riflesso sulle condizioni di vita delle donne. I pareri consultivi richiesti alla Consulta debbono essere resi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi di particolare e dichiarata urgenza.

Trascorso inutilmente il termine fissato nella richiesta, gli organi comunali deliberano prendendo atto della mancanza di parere.

ART. 6

FUNZIONAMENTO

L'assessore al ramo determina la prima convocazione della Consulta che provvede nella sua prima riunione di eleggere a turnazione fra le componenti la Presidente e la Vice Presidente e la Segretaria.

La carica di Presidente e di Vice Presidente avrà validità di sei mesi ed è comunque rinnovabile.

Per garantire il coordinamento tra le attività della Consulta, quelle della Commissione Consiliare Pari Opportunità e l'Assessorato son membri di diritto della Consulta: il Sindaco, l'Assessore alle Pari Opportunità ed il presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità.

La Presidente ha il compito di assicurare il regolare funzionamento della Consulta e in particolare:

1. convoca la Consulta e ne presiede la riunione;
2. predispose l'ordine del giorno delle riunioni, rispettando prioritariamente le richieste scritte pervenutegli dall'Amministrazione Comunale;
3. trasmette al Sindaco, all'Assessore ed al Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità i pareri e le proposte delle altre componenti;
4. riceve e propone all'Assemblea i pareri e le proposte delle altre componenti;
5. rappresenta la Consulta nei confronti di tutte le Istituzioni interessate alla attività della stessa;
6. pubblicizza i lavori della Consulta attraverso i mezzi di informazione che riterrà di volta in volta opportuni.

La presentazione di mozioni, osservazioni, proposte all'Amministrazione Comunale dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle componenti nel caso non sia possibile raggiungere l'unanimità.

La Consulta a maggioranza dei propri componenti potrà decidere di una programmazione del proprio lavoro creando al proprio interno gruppi specifici di lavoro sui temi proposti dalla Consulta stessa.

Le riunioni della Consulta sono validamente costituite con la presenza della metà più uno delle aventi diritto, in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo delle aventi diritto.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 7

SEDE

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- b) curare la convocazione della Consulta stessa con almeno 8 giorni di anticipo; per le riunioni straordinarie è ammessa la convocazione telefonica con almeno tre giorni di anticipo;
- c) tenere i verbali delle sedute sia della Consulta che i gruppi di lavoro e fornire la documentazione amministrativa del Comune, necessaria al funzionamento dei gruppi stessi.